Prot. n. 140 del 20 marzo 2008

Si chiede di conoscere come possa un alunno con disabilità che frequenta un PEI normale o semplificato partecipare ai corsi di recupero o di sostegno senza la presenza, almeno in alcune ore, dell'insegnante per le attività di sostegno.
Non essendo concepibile che vengano sottratte le ore assegnate per tale nuovo compito, si ritiene che debbano essere autorizzate ore di straordinario entro il limite massimo delle 6 ore settimanali.
In attesa di un cortese cenno di riscontro e comunque di una qualunque precisazione in un provvedimento ufficiale generale del Ministero, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti,
Salvatore Nocera

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
Osservatorio Scolastico sull'Integrazione
A.I.P.D. Nazionale
Viale delle Milizie, 106
00192 - Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
osservscuola.legale@aipd.it (Area Normativo-Giuridica)
osservscuola.pedag@aipd.it (Area Psico-Pedagogica)
www.aipd.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - Uff.VI

Prot. A00DGOS0855

Roma, 15.06.05

AL PROF. SALVATORE NOCERA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
OSSERVATORIO SCOLASTICO SULL'INTEGRAZIONE
AIPD NAZIONALE
VIALE DELLE MILIZIE,106
00192- ROMA
FAX-06-3722510

Oggetto: debiti formativi degli alunni con disabilità .
Docenti sostegno.

In relazione al quesito posto, relativo all'oggetto, si fa presente che il Consiglio di classe può prevedere anche per l'alunno con disabilità, con P.E.I. di cui all'art.16, comma 1, della legge n.104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI. Il medesimo Consiglio di classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell'ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.

Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell'alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell'intero Consiglio di classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto